

Allegato “B” al rep. 49460, racc. 19349

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

1) DENOMINAZIONE:

E' costituita l'Associazione denominata "BergamoScienza".

2) SEDE:

l'Associazione ha sede in Bergamo.

3) CARATTERE:

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, sia con i terzi nonchè all'accettazione del presente statuto. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonchè partecipare ad enti con scopi sociali e umanitari.

4) DURATA:

La durata della Associazione è illimitata.

5) SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE:

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, in ambito prevalentemente nazionale, attività di carattere culturale al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini democratici, senza distinzione di partito. Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale nel settore scientifico. L'Associazione si pone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, almeno parzialmente, con gli scopi dell'Associazione stessa. A titolo esemplificativo e non esclusivo l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

ATTIVITA' CULTURALI: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di films e documentari culturali o comunque di interesse per i soci;

ATTIVITA' ASSOCIATIVA: incontri, manifestazioni fra i soci in occasione di particolari ricorrenze;

ATTIVITA' DI FORMAZIONE: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, in particolare nel campo scientifico, corsi di formazione anche nei confronti di personale docente, di istituti sia pubblici che privati, nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare negli Ambiti trasversali “Didattica e metodologie”, “Metodologie e attività laboratoriali”, “Innovazione didattica e didattica digitale”, “Didattica per competenze e competenze trasversali”, “Gli apprendimenti” e negli Ambiti specifici “Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti”, “Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale” e “Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media”, così come definiti nell'allegato 1 della Direttiva Accreditamento Enti di Formazione emanata dal MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, Prot. N. 170- 21/03/2016 - Ufficio del Gabinetto del MIUR, e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale lecita ed aderente agli scopi del sodalizio, ivi compresa partecipare alla costituzione di comitati o gruppi di studio e o ricerca.

ATTIVITA' EDITORIALE nel rispetto delle normative di cui alla Legge 416/1981: pubblicazione di riviste o bollettini, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche.

6) SOCI

6.1) REQUISITI DEI SOCI:

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti o domiciliati in Italia. Potranno, inoltre, essere soci associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli di "BergamoScienza". Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati che intendano favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura ed in particolare della cultura scientifica.

6.2) I soci sono classificati in tre distinte categorie:

- **SOCI FONDATORI:** quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

- **SOCI BENEMERITI:** quelli che, per la loro personalità, per la frequenza dell'Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.

- **SOCI ORDINARI.**

La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all'Associazione ed alle manifestazioni organizzate dalla stessa. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. E'

esclusa la temporaneità della partecipazione.

7) AMMISSIONE DEI SOCI:

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati con presentazione da parte di almeno due persone o enti che siano già soci. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. Il socio è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione all'Associazione ed annualmente al versamento di un contributo; la quota o il contributo associativo non può essere trasmessa inter vivos o mortis causa e non può essere rivalutata ne resa al cessato socio.

8) DOVERI DEI SOCI:

l'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO:

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
 - b) per decadenza per la perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità. A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
 - d) morosità conseguente al mancato pagamento dei contributi per oltre un anno.
- In ogni caso il socio escluso o recedente non potrà ottenere la restituzione dei contributi versati né avrà alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.
 - In caso di esclusione del socio deliberata dal Consiglio Direttivo, il socio escluso potrà ricorrere contro il provvedimento di esclusione alla assemblea.

10) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- i Revisori dei Conti;
- il Segretario Generale.

11) ASSEMBLEA

11.1) PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA:

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria, sia straordinaria tutti i soci. L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente, per il rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso. L'assemblea può inoltre essere convocata sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

11.2) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA:

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate in prima e seconda convocazione a cura della Presidenza mediante lettera raccomandata inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea, oppure mediante avviso trasmesso con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

11.3) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA:

Le assemblee ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 c.c. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Non possono essere conferite allo stesso socio più di due deleghe. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di conferire incarico ad un Notaio per la redazione del verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il valore della quota apportata.

11.4) FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA:

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea può, inoltre, in ogni caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

11.5) COMPITI DELL'ASSEMBLEA:

11.5.1) in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare su bilanci preventivi e consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, e i Revisori dei Conti;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi nonchè la penale per ritardati versamenti;
- d) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) deliberare su ogni altro argomento che non rientri fra quelli al numero 11.5.2) lett.f), g), h), i); sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

11.5.2) in sede straordinaria:

- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

11.6) ASSEMBLEA IN TELE - VIDEOCONFERENZA:

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano per tele o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti la riunione si considererà tenuta nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. I soci che vorranno, potranno sempre comunque partecipare all'assemblea presentandosi fisicamente nel suddetto luogo.

12) ORGANO DIRETTIVO:

12.1) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) eleggere il Presidente della Associazione, il Segretario Generale e nominare le altre cariche direttive e gli eventuali comitati scientifici e/o culturali in caso di necessità od opportunità;
- c) predisporre bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- f) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, e comunque nel termine di cui all'articolo 9 del presente statuto, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario, e deliberare sulla esclusione dei soci per gravi violazioni dello statuto o per morosità o per perdita delle caratteristiche richieste;
- g) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- h) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- i) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubblici e privati che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consuntive o di studio, nominate dal Consiglio Direttivo stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

12.2) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a quindici membri, nel numero determinato dalla assemblea ordinaria ed eletti dall'assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere soci o soggetti designati come candidati dalle persone giuridiche o da Enti od Associazioni socie.

Il Consiglio Direttivo designa il Presidente fra i consiglieri nominati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali e in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, in numero inferiore alla metà dei membri in carica, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione del Consiglio Direttivo stesso fino al limite minimo statutario. I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il primo Consiglio Direttivo è eletto dai soci costituenti in sede di atto costitutivo.

12.3) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta ogni sei mesi ed ogni volta in cui il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre dei suoi componenti. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale. In assenza del medesimo, le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima o, in alternativa, con fax o posta elettronica o altro mezzo equivalente che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. I consiglieri ed il Segretario Generale sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità. Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere sempre invitati i Revisori dei Conti, i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai lavori del Consiglio Direttivo possono essere invitati i Past President dell'Associazione, gli eventuali collaboratori dei Comitati costituiti a supporto dell'organizzazione come da art. 16.1 e il Presidente e il Segretario del Comitato Scientifico.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per tele o videoconferenza alle condizioni e secondo le modalità previste dal precedente art. 11.6.

13) PRESIDENTE:

13.1) COMPITI DEL PRESIDENTE:

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci, sia dei terzi. Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

13.2) ELEZIONE DEL PRESIDENTE:

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e dura in carica un biennio rinnovabile una sola volta consecutivamente e comunque fino all'assemblea ordinaria che approva il bilancio d'esercizio. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

14) COMITATO SCIENTIFICO:

14.1) COMPITI DEL COMITATO SCIENTIFICO:

L'Assemblea dei soci elegge il Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell'Associazione. Il Comitato Scientifico può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali all'Associazione così come stabilito dall'articolo 5 del presente statuto.

14.2) ELEZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO:

Il Comitato Scientifico è composto da cinque a venti membri che possono essere eletti anche tra persone non socie e la nomina è di competenza dell'Assemblea. In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di

uno o più membri, in numero minore della metà, il Comitato Scientifico può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti fino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo. Il Comitato Scientifico nomina fra i suoi membri un Presidente e un Segretario, i quali manterranno i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo e con il Segretario Generale.

15) REVISORI DEI CONTI

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti di uso il controllo sulla gestione amministrativa - contabile della Associazione. Essi devono redigere la loro relazione alla Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi del Consiglio Direttivo.

15.1) ELEZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica cinque anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza e previa verifica che almeno uno di essi sia iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.

16) SEGRETERIA GENERALE ED UFFICI DI SEGRETERIA:

16.1) Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un biennio, rinnovabile fra i suoi componenti o anche fra le persone estranee allo stesso, ma socie dell'Associazione. Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni compito a lui demandato dalla presidenza dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti; partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, ed alle riunioni dell'Assemblea. Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere i contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano le attività dell'Associazione. Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al Segretario Generale è conferita dal Presidente, mediante atto di delega, la rappresentanza legale della Associazione verso i terzi.

Il Segretario Generale, solo nel periodo del suo mandato potrà costituire Comitati specifici di supporto all'organizzazione, avvalersi di collaboratori esterni e potrà operare nei limiti di spese deliberati dal Consiglio Direttivo, prevedendo anche emolumenti o rimborsi spese per i soci e i collaboratori esterni che operano nell'interesse della Associazione.

16.2) UFFICI DI SEGRETERIA:

Gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario Generale, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'Associazione. Gli uffici di segreteria potranno essere individuati e prescelti a cura del Segretario Generale.

17) FINANZE E PATRIMONIO:

17.1) ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE:

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione dell'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) dalle quote annuali dei soci;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati.

I contributi ordinari devono essere versati in un'unica soluzione entro il trenta marzo di ogni anno.

17.2) DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE:

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento della avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

17.3) FONDO DI DOTAZIONE:

Costituisce altresì, patrimonio dell'associazione il fondo di dotazione che verrà costituito dal Consiglio Direttivo mediante destinazione ad esso di tutto o parte del patrimonio netto della associazione, nonché di utili o avanzi di gestione fino a che raggiunga un importo non inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila).

Il detto fondo di dotazione non potrà essere in alcun modo distribuito, salvo che la sua destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge o da provvedimenti della Autorità Amministrativa.

17.4) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI:

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonchè fondi di riserva o di capitale durante la vita dell' Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

18) NORME FINALI E GENERALI:

18.1) ESERCIZI SOCIALI:

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Segretario Generale secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti. In alternativa, la tenuta della contabilità potrà essere affidata a persona, anche non socia, ritenuta professionalmente esperta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti.

18.2) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE:

In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea o, in assenza della stessa, dei liquidatori ad altra Associazione avente finalità analoghe a quelle della Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 Legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

18.3) REGOLAMENTO INTERNO:

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo, sentiti i Revisori dei conti.

19) CLAUSOLA COMPROMISSORIA:

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati o fra essi e l'Associazione per questioni attinenti al rapporto sociale ed in materia di diritti disponibili, sarà devoluto al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui i primi due nominati dalle parti ed il terzo nominato di comune accordo dagli arbitri designati o dal Presidente del Tribunale di Bergamo. Il collegio arbitrale così composto deciderà de bono ed aequo inappellabilmente e senza formalità di legge.

20) RINVIO:

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to: Gianvito MARTINO

" : Alberto Maria CIAMBELLA